CIRCOLARE N. 2/2025

Pordenone, 13 Gennaio 2024

Ai gentili Clienti

Loro sedi

SPECIALE Decreto Milleproroghe

LE NOVITÀ DEL DECRETO MILLEPROROGHE

Il D.L. 202/2024, c.d. Milleproroghe, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo	Contenuto
Articolo 3, commi 1 e 2	**Alimentazione archivi di Stato** Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di Covid-19 con esclusivo riferimento all'Imu, di cui all'articolo 1, commi 738, e ss., L. 160/2019, né effettuata entro il 30 novembre 2025. Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 31-*octies*, comma 1, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, relativo alla sospensione della responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, sono prorogate al 30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'Imu.
Articolo 3, comma 3	**Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati** Modificando l'articolo 15-*bis*, comma 1, D.L. 13/2023, viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla Agenzia del demanio, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.
Articolo 3, comma 6	**Divieto di fatturazione elettronica**

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	Viene prorogato al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 136/2018, previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Articolo 3, comma 8	**Sospensione revoca consorzi e confidi per assenza di volume di affari** Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di cui al D.M. 53/2015, conseguente al venir meno del volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, è sospeso per 24 mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attività finanziaria.
Articolo 3, comma 10	**Iva Terzo settore** Viene sostituito l'articolo 1, comma 683, secondo periodo, L. 234/2021, prevedendo che, in attesa della razionalizzazione della disciplina Iva per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7, L. 111/2023, n. 111, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, D.L. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 215/2021, sono rinviate al 1° gennaio 2026, con la conseguenza che gli enti associativi continueranno anche per il 2025 a beneficiare del precedente regime di esclusione Iva.
Articolo 3, comma 14	**Imprese di assicurazione** Viene modificato l'articolo 5, D.L. 131/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 169/2023, prevedendo che le imprese cessionarie di cui all'articolo 91, comma 2, D.Lgs. 209/2005, nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, hanno acquisito un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245, D.Lgs. 209/2005, possono valutare, nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e nei 2 successivi (prima era solo il successivo), gli attivi finanziari non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Inoltre, le medesime imprese che, entro il 31 dicembre 2025, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui sopra, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziché al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i 2 importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole.
Articolo 12	**Proroga 5 per mille per le Onlus** Intervenendo sull'articolo 9, comma 6, D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022, viene confermata fino al 31 dicembre 2025 la possibilità da parte delle Onlus di poter fruire del c.d. regime del 5 per mille.
Articolo 13	**Obbligo assicurazione da eventi catastrofali**

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	Modificando l'articolo 1, comma 101, L. 213/2023 (Legge di Bilancio per il 2024), l'obbligo previsto per le imprese con sede legale in Italia e per quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione "*Attivo*", voce B-II, n. 1), 2) e 3), cod. civ. direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, viene rinviato al 31 marzo 2025.
Articolo 14, comma 1	**Modifiche al *tax credit* turismo** Intervenendo sull'articolo 1, comma 1, D.L. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021, il contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80% è riconosciuto sulle spese sostenute fino al 31 ottobre 2025. Viene prorogato, sempre fino al prossimo 31 ottobre 2025, anche il contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario, previsto dal successivo comma 2.
Articolo 14, comma 2	**Autorizzazione impianti fonti rinnovabili su strutture turistiche o termali** Intervenendo sull'articolo 6, comma 2-*septies*, D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 31 dicembre 2025 i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, possono essere realizzati con le modalità previste dall'articolo 6-*bis*, comma 1, D.Lgs. 28/2011.
Articolo 14, comma 3	**Proroga deroga sui contratti di lavoro subordinato** Intervenendo sull'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, relativo alla disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, il contratto di lavoro subordinato può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi; b) in assenza delle previsioni di cui sopra, nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-*bis*) in sostituzione di altri lavoratori.
Articolo 15, comma 1	**Rinvio costituzione organo consultivo nelle società sportive professionistiche** Viene prorogato al 31 dicembre 2025 l'entrata in vigore della previsione di cui all'articolo 13, comma 7, D.Lgs. 36/2021, con cui è stabilito che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
Articolo 19	**Estirpazione per combattere la *Xylella* fastidiosa** Viene eliminato il limite di 7 anni per poter procedere, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni, previa comunicazione alla Regione, all'estirpazione

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

	di olivi situati in una zona infetta dalla *Xylella* fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla Decisione di esecuzione UE 2015/789.

Studio Pacella Consulenti Associati

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***